

REGOLAMENTO

Indice

Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

Art. 2 – Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione.

Art. 3 – Decorrenza delle prestazioni.

Art. 4 – Contribuzione.

Art. 5 – Modalità di pagamento.

Art.6 - Mancato versamento dei contributi. Sospensione delle prestazioni.

Riattivazione delle prestazioni.

Art. 7 – Decadenza del diritto alle prestazioni.

Art. 8 – Variazione. Cessazione del datore di lavoro.

Art. 9 – Il Programma di Assistenza Sanitaria Integrativa.

Art. 10 – Privacy e tutela dei dati personali e sensibili.

Art. 11 – Norme transitorie

REGOLAMENTO

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Fondo di Assistenza Sanitaria integrativa per i dipendenti dalle Aziende del Commercio, del Turismo, e dei Servizi “Est”, in seguito più brevemente denominato “EST”, costituito con atto pubblico il 27 luglio 2005 in attuazione dell’accordo istitutivo contemplato dal CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario e dei Servizi sottoscritto il 14 luglio 2005 e dal CCNL per i dipendenti delle aziende del Turismo sottoscritto il 17 maggio 2005.

Le prestazioni sono finalizzate per i beneficiari individuati dai suddetti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro sottoscritti da CONFCOMMERCIO, FIPE e FIAVET in rappresentanza dei datori di lavoro, nonché FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL, in rappresentanza dei lavoratori.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s’intendono richiamate le norme dell’atto costitutivo, dello Statuto e le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti riguardanti EST.

La contribuzione al Fondo potrà essere modificata solo ad opera delle parti stipulanti i contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al secondo comma.

Art. 2 – Requisiti, obbligatorietà e modalità di iscrizione.

Le aziende destinatarie dei contratti di cui all’articolo 1 hanno l’obbligo di iscrivere ad EST tutti i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Ai sensi dell’art. 4 dello Statuto e dei Contratti Collettivi dianzi richiamati assumono la qualifica di iscritti ad EST i lavoratori dipendenti con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, ad esclusione dei Quadri e dei Dirigenti.

E’ comunque, consentita, limitatamente per i dipendenti delle aziende del Turismo, l’iscrizione di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato di durata iniziale

superiore a tre mesi, a condizione che il lavoratore ne faccia richiesta per iscritto al datore di lavoro all'atto dell'assunzione, assumendo a proprio carico l'intero onere relativo ai periodi dell'anno non lavorati ed autorizzando la trattenuta del relativo importo dalle competenze di fine rapporto.

E' altresì consentita l'iscrizione ad EST dei dipendenti delle Associazioni Datoriali e delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL di riferimento e delle loro articolazioni territoriali e/o associative nonché enti e strutture collaterali compresi i dipendenti collocati in aspettativa non retribuita ai sensi della legge 300/70 e vi sia un'espressa dichiarazione degli enti che assumono l'obbligo di contribuzione.

L'iscrizione ad Est presuppone la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche.

L'iscrizione deve essere effettuata entro 15 giorni dall'assunzione.

La domanda di iscrizione si intende perfezionata solo se effettuata mediante una procedura informatizzata presente nell'area di iscrizione del sito internet www.fondoest.it, ovvero, nel caso di impossibilità di utilizzo della procedura informatizzata, con l'invio, a mezzo posta o via fax, del modulo di iscrizione debitamente compilato in ogni sua parte che è possibile richiedere al Servizio Contributi.

L'elenco dei dipendenti deve essere raccolto nelle "liste di contribuzione" secondo i modelli informatici forniti da EST e contenenti: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo anagrafico, possibilmente indirizzo e.mail, tipologia del rapporto di lavoro (CCNL di riferimento, rapporto a tempo indeterminato o determinato, tempo pieno o tempo parziale), livello di inquadramento, data di assunzione e gli altri dati richiesti dal formulario,.

Le aziende che avranno comunicato un proprio indirizzo di posta elettronica –ovvero quello di un loro delegato a ciò dalle stesse autorizzato- riceveranno, attraverso lo stesso mezzo, la User id e la password necessarie per i successivi versamenti, per la verifica della propria situazione contabile ed ogni altra comunicazione prioritaria. Le Aziende che non avranno comunicato un loro indirizzo di posta elettronica potranno comunicare via fax o posta e riceveranno comunque la User id e la password.

L'iscrizione delle Aziende può avvenire direttamente o tramite Centri Servizi o Professionisti. Le successive comunicazioni saranno sempre riferite all'Azienda interessata ed al Centro Servizi o al Professionista.

All'atto della richiesta di iscrizione dovranno essere trasmessi tutti gli estremi degli eventuali versamenti effettuati mediante bonifico bancario in data anteriore all'iscrizione stessa. Il Servizio Contributi, effettuati i controlli amministrativi, attiverà la riconciliazione dei versamenti.

Tutte le variazioni (nuove assunzioni, cessazioni, trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, cambi di indirizzo, ecc.) rispetto ai dati originariamente registrati dovranno essere comunicate attraverso la procedura informatica presente sul sito www.fondoest.it o via fax, ad EST entro 15 giorni dal verificarsi della causa di variazione.

Al fine di determinare gli aventi diritto all'iscrizione le aziende faranno riferimento ai dati risultanti dalla denuncia contributiva INPS (DM 10/2).

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro o per passaggio alla qualifica di quadro o dirigente l'Azienda è tenuta a darne comunicazione ad EST, Servizio Prestazioni, entro 15 giorni.

Art. 3 – Decorrenza delle prestazioni.

3.1 Le prestazioni di assistenza sanitaria decorrono per eventi che insorgono a partire dal 1° giorno del 7° mese successivo alla “*data di decorrenza del versamento ordinario*”.

La data di decorrenza del versamento è il primo giorno del mese in cui è avvenuta l'assunzione, ad eccezione dei lavoratori già in servizio per i quali il primo contributo ordinario decorre dal primo ottobre 2006.

Il diritto alle prestazioni è condizionato al regolare versamento dei contributi.

3.2 Fatto salvo quanto riportato in tema di cessazione del rapporto al successivo art. 7, in caso di cessazione del rapporto lavorativo e di susseguente riassunzione in un settore in cui si applicano i CCNL di cui all'articolo 1 (anche presso il medesimo datore di lavoro) se la nuova iscrizione avviene nell'arco di 6 mesi dalla data di cessazione, il dipendente matura il diritto alle prestazioni dal primo giorno del mese in cui è stato nuovamente iscritto. In caso contrario l'iscrizione sarà equiparata a nuova iscrizione e dunque varrà quanto riportato al punto 3.1.

L'aspettativa non retribuita o la CIGS equivalgono a cessazione del rapporto di lavoro dipendente, per la durata dell'aspettativa o della CIGS, salvo che l'Azienda non prosegua i versamenti. In ogni caso al termine della sospensione l'Azienda riprenderà i versamenti, non sarà da questa dovuta l'*una tantum* e il diritto alle prestazioni maturerà dal primo giorno del mese di ripresa del pagamento.

Per tutta la materia relativa alle prestazioni ogni comunicazione dovrà essere indirizzata ad EST – SERVIZIO PRESTAZIONI

Art. 4 – Contribuzione

L'obbligo contrattuale viene assolto sia mediante il versamento della quota di iscrizione (una tantum), sia attraverso la corresponsione del contributo ordinario. Entrambe le quote sono a carico del datore di lavoro

4.1 Quota una tantum: tutte le Aziende sono tenute a corrispondere ad EST, per i dipendenti assunti alla data del 31/12/2005 un importo *una tantum*.

- a) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il **CCNL del Terziario** l'importo di **euro 30,00 pro capite**.
- b) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il **CCNL del Terziario** l'importo di **euro 30,00 pro capite**.

- c) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il **CCNL del Turismo** (FIPE, FIAVET) l'importo di **euro 15,00 pro capite**.
- d) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il **CCNL del Turismo** (FIPE, FIAVET) l'importo di **euro 8,00 pro capite**.

Per coloro che vengono assunti successivamente al 31/12/2005 la quota una tantum è dovuto dal primo giorno del mese d'inizio dell'attività lavorativa.

La quota una tantum va versato solamente all'atto dell'iscrizione del dipendente e non è più dovuto nel corso dell'iscrizione del dipendente ad EST, in costanza del suo rapporto di lavoro.

4.2 Contributo ordinario: tutte le Aziende sono tenute a corrispondere ad EST, per i dipendenti in forza alla data del 1° ottobre 2006, un contributo ordinario:

- a) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il **CCNL del Terziario** l'importo di **euro 10,00 mensili pro capite**.
- b) Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il **CCNL del Terziario** l'importo di **euro 7,00 mensili pro capite**.
- c) Per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, cui si applica il **CCNL del Turismo** (FIPE, FIAVET) l'importo di **euro 7,00 mensili pro capite**.
- d) per tutti i dipendenti con contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale, cui si applica il **CCNL del Turismo** (FIPE, FIAVET) l'importo di **euro 5,00 mensili pro capite**.

Per coloro che sono assunti successivamente la contribuzione ordinaria decorre dal primo giorno del mese di inizio dell'attività lavorativa.

Per tutta la materia relativa alla contribuzione ogni comunicazione dovrà essere indirizzata ad EST – SERVIZIO CONTRIBUTI Via Pisanelli 40/40A 00196 ROMA - indirizzo e-mail: contributi@fondoest.it

In ogni caso di versamento errato saranno valutate le modalità di restituzione o compensazione.

Art. 5 – Modalità di versamento

Il versamento dei contributi avviene, con cadenza trimestrale anticipata, per ogni dipendente avente diritto in forza, alle date:

- 16 gennaio per il trimestre 1° gennaio - 31 marzo
- 16 aprile per il trimestre 1° aprile - 30 giugno
- 16 luglio per il trimestre 1° luglio - 30 settembre
- 16 ottobre per il trimestre 1° ottobre - 31 dicembre

Per i lavoratori assunti nel corso di un trimestre già pagato, l'Azienda effettuerà il versamento delle mensilità mancanti del trimestre iniziato, unitamente al primo versamento trimestrale successivo.

Dal 1° gennaio 2007 è in facoltà dell'azienda versare anticipatamente la contribuzione annuale in unica soluzione entro il 16 gennaio di ciascun anno. A tal fine l'azienda deve rivolgere ad EST specifica comunicazione.

L'azienda dovrà, ad ogni scadenza trimestrale, inviare la lista di contribuzione dei lavoratori in servizio, anche se non vi sono state modifiche.

EST provvede a fornire alle Aziende, dopo il primo versamento di contributi ordinari con conseguente registrazione, secondo le modalità previste dal presente regolamento e relativamente ai soli lavoratori indicati nella Lista di contribuzione, un modello di bonifico precompilato (o altro strumento bancario di versamento autorizzato) indicante l'importo e il periodo cui l'importo si riferisce.

Per le Aziende che si collegano al sito EST ed effettuano la registrazione on line, al termine il sistema informatico elaborerà il bonifico precompilato (o altro strumento bancario di versamento autorizzato) che l'Azienda potrà stampare per il successivo pagamento. Per le Aziende che lo richiedano, il precompilato sarà inviato via posta.

Nel caso in cui l'Azienda abbia effettuato versamenti mediante bonifico bancario e li abbia segnalati, saranno dedotti gli importi già versati.

Nel primo bonifico precompilato, inviato successivamente all'iscrizione, sarà conteggiata l'eventuale quota una tantum dovuta di cui al precedente art. 4.1.

Nel caso in cui la scadenza di pagamento coincida con un sabato, una domenica o altri giorni festivi, la stessa dovrà ritenersi spostata al primo giorno lavorativo successivo.

In sede di prima applicazione del presente regolamento il Consiglio Direttivo di EST potrà prevedere una data diversa per il trimestre iniziale.

Art. 6 – Mancato versamento dei contributi. Sospensione delle prestazioni. Riattivazione delle prestazioni.

6.1 Il mancato versamento dei contributi relativi ad un dipendente ancora in forza, in caso di morosità dell'Azienda che si protragga per due trimestri, determina la sospensione per quel lavoratore delle prestazioni di assistenza sanitaria integrativa. La sospensione, che sarà comunicata in anticipo al dipendente, entrerà in vigore dal primo giorno successivo al semestre di morosità dell'Azienda.

Successivamente alla fase di primo avvio di EST, in tutti i casi di ritardato versamento dei contributi si applicherà un interesse di mora pari al tasso legale maggiorato di 2 punti.

Il Consiglio Direttivo di Est deciderà la data di applicazione della disciplina in questione.

6.2 Le prestazioni possono essere riattivate solo a seguito dell'effettivo pagamento mediante bonifico bancario la cui ricevuta ed il cui modulo per il *ravvedimento*, andranno inviati via fax.

Ricevuto il fax il Servizio Contributi, entro 20 giorni, svolgerà le verifiche bancarie ed amministrative relative al versamento e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, darà comunicazione al Servizio Prestazioni che riattiverà l'erogazione delle prestazioni, dandone conferma all'azienda ed al dipendente.

6.3 Nel caso di sospensione delle prestazioni che si protragga per oltre un semestre, senza che sia avvenuta alcuna segnalazione da parte dell'Azienda (cessazione, modifica rapporto di lavoro, ravvedimento, ecc.), sarà chiusa la posizione assistenziale del dipendente che pertanto, per essere nuovamente posto in copertura, dovrà essere iscritto *ex novo*, come indicato al precedente art. 2.

Restano impregiudicati i diritti di riscossione dei primi sei mesi di mancato versamento dei contributi, nei confronti dell'Azienda.

Art. 7 - Decadenza del diritto alle prestazioni

Il diritto alle prestazioni da parte dei dipendenti si estingue:

- a. Per scioglimento, liquidazione o cessazione, per qualsiasi causa, di EST;
- b. Per decesso del dipendente;
- c. Per cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
- d. Per esclusione disposta in presenza di omissioni contributive, irregolarità o abusi;
- e. Nomina a Quadro o a Dirigente;

Art. 8 – Variazione, cessazione del datore di lavoro.

Nel caso di cessazione dell'attività del datore di lavoro, da qualsiasi causa sia derivata, con conseguente cessazione dei rapporti lavorativi, si configura un'ulteriore ipotesi di decadenza del diritto alle prestazioni rispetto a quelle previste nell'articolo precedente.

Con riferimento al caso in cui l'Azienda per qualsiasi motivo sospenda la propria attività, la stessa sarà tenuta a darne comunicazione ad Est nel termine massimo di 15 giorni.

Nel caso di comunicazione di successiva prosecuzione del rapporto lavorativo con l'eventuale azienda subentrante, se ciò avverrà entro 6 mesi dalla comunicazione della sospensione o cessazione, la prestazione per il dipendente continuerà ad essere operante a patto che il nuovo datore di lavoro provveda a comunicare per iscritto il subentro nel termine massimo di 15 giorni e provveda ai successivi pagamenti.

Nel caso dei cambi di gestione e concessione previsti dal CCNL Turismo – comparto pubblici esercizi – l'azienda subentrante comunicherà per iscritto i nominativi dei lavoratori trasferiti.

Non è prevista la possibilità di richieste di cancellazione con effetto retroattivo e conseguente restituzione dei contributi versati.

EST metterà, inoltre, in atto tutte le azioni necessarie all'incasso del saldo dei contributi eventualmente ancora dovuti dall'Azienda alla data della richiesta della cancellazione.

Art. 9 – Il Programma di Assistenza Sanitaria Integrativa.

Gli Organi di EST approveranno con specifico e successivo provvedimento il Programma di Assistenza Sanitaria Integrativa, comprendente definizioni, prestazioni, esclusioni e modalità di erogazione nonché la definizione della idonea documentazione sanitaria.

Art. 10 - Privacy e tutela dei dati personali e sensibili

Tutti i dati conferiti dalle aziende e dai loro dipendenti saranno trattati dagli Organi di EST secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 – Norme transitorie

Le Aziende che hanno effettuato l'iscrizione ad EST con il versamento del contributo *una tantum* in data antecedente il primo ottobre 2006, debbono perfezionare tale iscrizione con la compilazione della scheda Azienda e l'invio della lista di contribuzione dei lavoratori in servizio alla data del primo ottobre 2006, nonché gli estremi del versamento effettuato.

Tale procedura è disponibile, in un'area specifica del sito www.fondoest.it. In alternativa saranno trasmessi i modelli necessari, via fax o posta, alle aziende che ne faranno richiesta.